

Autoriciclaggio, cosa ne dicono le testate

“*Quotidiano del Fisco*” - Autoriciclaggio ad ampio spettro

“Aumentano le ipotesi in cui è possibile configurare l’autoriciclaggio in quanto il reato presupposto non deve essere necessariamente produttivo di attività economiche da reimpiegare, mentre i consulenti rischiano di essere coinvolti a titolo di concorso nel reato se omettono la segnalazione di operazione sospetta. Sono questi, in sintesi, gli ultimi sviluppi giurisprudenziali in tema di autoriciclaggio, a distanza di meno di tre anni dalla sua entrata in vigore.

La fattispecie infatti è presente nel nostro ordinamento dal 1° gennaio 2015 (articolo 648-ter del Codice penale) e sostanzialmente punisce chiunque abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione proprio di tale reato.

Proprio di recente la Cassazione penale è intervenuta a proposito del delitto presupposto.

Secondo i giudici di legittimità, tale illecito non deve necessariamente essere in sé produttivo di attività economiche illecite (da riciclare o reimpiegare). Nella specie è stato ritenuto che il reato di interposizione fittizia di quote societarie può generare autoriciclaggio.

In sostanza, sinora, la maggior parte della dottrina, ha sostenuto che il reato presupposto affinché fosse idoneo a determinare il successivo delitto di riciclaggio (o autoriciclaggio) doveva generare proventi illeciti da reimpiegare o reinvestire.

Si pensi, ad esempio, allo spaccio di stupefacenti, all’usura, alla dichiarazione fraudolenta, alla bancarotta e al contrabbando (tutti reati fonte), che generano somme o utilità le quali, successivamente, vengono impiegate, investite eccetera.

Secondo i giudici di legittimità, questa prospettiva - definita “naturalistica”, nel senso che correla l’oggetto del riciclaggio o del reimpiego all’oggetto del delitto presupposto - non è condivisibile. Da qui la decisione di ritenere anche il delitto di intestazione fittizia (nella specie, di quote societarie) presupposto dell’autoriciclaggio nonostante, a ben vedere, le somme prodotte dall’attività fittiziamente intestata non fossero illecite.

Va da sé che, alla luce di questa interpretazione si amplia sensibilmente il campo di azione dei delitti di riciclaggio: qualunque delitto che generi beni, utilità o denaro (non illeciti) potrebbe determinare il successivo riciclaggio solo in virtù del semplice trasferimento.

Sempre la Cassazione, ha avallato la ricostruzione dell’accusa secondo cui il consulente di alcune imprese era ritenuto responsabile di autoriciclaggio in concorso con l’imprenditore suo cliente in quanto, con condotte diverse, si trasferiva e sostituiva tramite alcune società, in attività economiche e finanziarie, il denaro proveniente dalla commissione del delitto non colposo di bancarotta. Nei confronti del consulente, in particolare, gli indizi di colpevolezza sono stati principalmente centrati sulla tenuta in modo irregolare e confuso delle scritture contabili di una delle società e sull’omissione della segnalazione dell’operazione sospetta commessa dal cliente (trasferimento di fondi da una società all’altra).

Così la prescrizione per questi delitti inizia a decorrere da quando si reimpiega il denaro o si pongono in essere le altre condotte. Ne consegue, ad esempio, che chi ha commesso un reato parecchi anni fa, qualora reimpiegasse ora il denaro frutto dell’illecito, risponde di autoriciclaggio, nel caso in cui ovviamente l’accusa provi l’esistenza della violazione non potendosi solo presumere.”

“Wall Street Italy”- Intestazione patrimoniale fittizia: reato presupposto all'autoriciclaggio!”

Intestare disponibilità patrimoniali a terzi, sia pure appartenenti alla cerchia familiare, con lo scopo ultimo di eludere la normativa antimafia in materia di Misure di prevenzione rappresenta un reato presupposto per una successiva contestazione di riciclaggio o auto riciclaggio.

In pratica, la sentenza n.43144 del 21/09/17 della Suprema corte di cassazione ha chiarito che non necessariamente il reato presupposto debba essere produttivo di attività economiche da reimpiegare in iniziative imprenditoriali lecite.

La interposizione fittizia di quote societarie con lo scopo ultimo di sottrarle ad una attività investigativa per l'applicazione di una Misura patrimoniale in materia antimafia, costituisce di per se un *modus operandi* di ostacolo all'attività accertatrice della polizia giudiziaria.

“Wall Street Italy”- Consulenza contabile del commercialista: Condanna della Cassazione per auto riciclaggio!”

Per una legge relativamente recente, quella sul “riciclaggio diretto o Autoriciclaggio” del dicembre 2014, la sentenza della 2° Sezione penale della suprema Corte di cassazione rappresenta una novità di estremo interesse.

Parliamo della condanna, in pratica confermata dalla Corte nei confronti di un “commercialista” tenutario delle scritture contabili di un gruppo imprenditoriale in terra di Sicilia che, nel recente periodo avrebbe “omesso” di procedere alla Segnalazione di una operazione sospetta riguardante una somma di poco superiore a 270 mila euro.

Ipotizzando una “concorso”, <<il professionista, nella veste di consulente contabile del gruppo societario e tenutario delle scritture contabili, avrebbe tenuto in maniera confusa e irregolare la contabilità e che non avrebbe segnalato all'Uic pur avendone l'obbligo sulla base dell'articolo 41 del decreto legislativo n.231 del 2007, operazioni di interposizione societaria con il chiaro obiettivo del reimpiego di somme di provenienza criminale>>, rubricata poi nel reato presupposto della “bancarotta”.

“IPSOA” - Omessa segnalazione di operazione sospetta: il consulente rischia l'autoriciclaggio

Se omette la segnalazione di operazioni sospette, il consulente rischia di concorrere nell'autoriciclaggio dell'imprenditore. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 42561

depositata il 18 settembre 2017. Il consulente che si occupa della redazione dei bilanci e della tenuta delle scritture contabili, attraverso i cui conti transita il denaro proveniente da una bancarotta, che non ha adempiuto alla segnalazione di operazione sospetta, può rispondere del reato di autoriciclaggio in concorso con l'imprenditore. Ad un consulente veniva contestato il reato di autoriciclaggio in concorso con l'imprenditore suo cliente. Per tale ragione il GIP su richiesta del PM disponeva la misura degli arresti domiciliari.

Il consulente era fortemente indiziato di aver concorso con il cliente, dominus di un gruppo societario, perché, con condotte diverse, impiegavano, comunque trasferivano e sostituivano tramite alcune società, in attività economiche, finanziarie e speculative di tipo turistico alberghiero, il denaro ed altre utilità provenienti da un delitto non colposo (bancarotta).